

NORME E TRIBUTI

a pag. 23 | **ERARIO & CONTRIBUENTI.** Più rimborsi ma rimane il «peso» dell'arretrato

a pag. 25 | **DL PROROGHE.** Il federalismo fiscale prende tempo fino al 28 febbraio

a pag. 25 | **CODICE DELLA STRADA.** Da domani scattano gli aumenti per le multe

DIRITTO DELL'ECONOMIA ■ Al traguardo della «Gazzetta» il decreto legislativo con le modifiche conclusive all'impianto della riforma

Nuove società alle ultime correzioni

Introdotti vincoli su bond all'estero e operazioni con parti correlate

Con la pubblicazione in «Gazzetta» del decreto legislativo n. 310 del 28 dicembre si chiude la partita del diritto societario. Dopo questo secondo provvedimento correttivo, infatti, si scioglie, a norma di delega, la commissione Vietti che ha preparato i testi della riforma e monitorato con una serie di aggiustamenti di rotta la prima fase di applicazione delle novità. La scelta fatta con quest'ultima tornata di correzioni è stata, tutto sommato, minimalista, limitandosi a sistemare alcune questioni controverse, ma affidandone molte altre alle interpretazioni degli operatori e soprattutto alle pronunce dei tribunali. Si apre in questo modo una sorta di fase due che non esclude comunque la possibilità di futuri interventi, ma non più presi a tambur battente.

Vediamo dunque qui di seguito le principali novità che il «correttivo» apporta nel Codice civile.

Bond emessi all'estero da società italiane. Il decreto correttivo dispone che:

a) le stesse limitazioni all'emissione delle obbligazioni emesse in Italia (e la disciplina delle garanzie per l'ipotesi di superamento del predetto limite), disciplinate dai primi due commi del nuovo articolo 2412 del codice civile, si applichino anche alle ipotesi in cui le obbligazioni siano emesse all'estero da società italiane, ovvero da loro controllate o controllanti, qualora esse siano negoziate in Italia;

b) nell'ottica di una maggiore trasparenza del collocamento, a pena di nullità del contratto l'investitore professionale è obbligato a consegnare all'acquirente il prospetto relativo al collocamento contenente le informazioni sull'operazione stabilite dalla Commissione nazionale per le società e la borsa;

c) tale obbligo esiste in ogni caso, anche se la vendita avvenuta su richiesta dell'acquirente.

Operazioni con parti correlate. La nuova norma impone agli amministratori delle società che fanno ricorso al mercato del capitale di rischio di adottare regole di comportamento per assicurare la trasparenza e la correttezza delle operazioni con «parti correlate» (realizzate anche per il tramite di società collegate) e di rendere noti tali principi nella relazione sulla gestione. In particolare, si tratta di principi in tema di competenza decisionale, di motivazione delle decisioni e di loro documentazione. Le operazioni con parti correlate sono quelle che, in ragione dei particolari vincoli che legano le parti interessate, sono più sensibili nell'ottica del mantenimento dell'interesse sociale alla redditività.

Il concetto di «parte correlata» è tecnicamente individuato nella normativa Consob (in particolare, occorre attingere dalla «comunicazione» del 30 settembre 2002-Dem/2064231 e dalla «comunicazione» del 10 aprile 2003-Dem/3022996. Si tratta ad esempio dei soggetti che controllano, sono controllati da, o sono sottoposti a comune controllo con l'emittente; degli aderenti, anche in via indiretta, a patti parasociali, aventi per oggetto l'esercizio del diritto di voto, se a tali patti è conferita una partecipazione complessiva di controllo; dei soggetti collegati all'emittente e quelli che esercitano un'influenza notevole sull'emittente medesimo; di coloro ai quali sono attribuiti poteri e responsabilità in ordine all'esercizio delle funzioni di amministrazione, direzione e controllo nell'emittente; e degli stretti familiari dei soggetti precedenti.

Conflitto di interessi. La legge riforma dispone che l'amministratore deve dare notizia agli altri amministratori e al collegio sindacale di ogni interesse che, per conto proprio o di terzi, abbia in una determinata operazione della società, precisandone natura, termini, origine e portata. Il decreto correttivo precisa ora che, se c'è un amministratore unico, questi deve darne notizia anche alla prima assemblea utile.

ANGELO BUSANI

Le principali novità



Ministero della Giustizia (Imageconomica)

■ **Obbligazioni.** Applicabilità delle disposizioni della riforma sull'emissione di obbligazioni anche ai bond emessi all'estero da società italiane e poi negoziati in Italia; la negoziazione da parte di investitori professionali nei confronti dei risparmiatori dovrà avvenire rispettando un profilo informativo approvato anche da Consob

■ **Parti correlate.** Le operazioni con parti correlate, tra quelle più rischiose in termini di possibili conflitti d'interessi, potranno essere realizzate solo nel rispetto di regole che accrescono il livello di responsabilità e le possibilità di conoscenza da parte dell'assemblea dei soci e dell'organo di vigilanza

■ **Credito cooperativo.** Indicazione delle parti della riforma che non si applicano alle banche di credito cooperativo e popolari, con indicazione della disciplina dei ristoranti e della possibilità di inserire nello statuto le regole per la mutualità di lavoro dipendente di cui al punto B) dell'articolo 2425 del codice civile, ma anche le somme corrisposte in forza di altri rapporti mutualistici; sono tali i compensi erogati ai soci liberi professionisti oppure ai soci titolari di un contratto a progetto i cui costi sono indicati nel punto «B7» del conto economico. Nella fattispecie ai fini del calcolo del rapporto si deve tener conto ovviamente dei compensi professionali aventi la medesima natura sostenute nei confronti di terzi.

■ **Banche.** Adattamento della disciplina sul controllo nelle banche alla possibilità che questo possa passare di mano anche per effetto di contratti di dominio o di norme statutarie

■ **Cooperative.** Viene eliminato il limite per il mandato degli amministratori delle Coop che hanno deciso di assumere la forma di società per azione, introdotti vincoli per le trasformazioni ed è ammesso l'ingresso delle società semplici nella compagine sociale delle cooperative che svolgono attività agricola

■ **Processo.** Determinazione di un termine tra 20 e 40 giorni per le ulteriori repliche quando nel processo sono costituite più di due parti; previsione che la notificazione dell'istanza di fissazione dell'udienza rende accertati i fatti allegati dalle parti e non contestati in precedenza

■ **Bilanci.** Chiarimenti sulla possibilità di utilizzare il termine lungo di 180 giorni (invece di 120) per la presentazione del bilancio da parte delle società di capitali da parte di chi è tenuto alla redazione del consolidato o per esigenze particolari e documentabili

■ **Conflitto d'interessi.** Obbligo di denuncia delle situazioni di potenziale conflitto d'interessi anche da parte dell'amministratore unico della società

Sistema dualistico più chiaro

Termine più lunghi per approvare il bilancio. Il decreto correttivo introduce un nuovo comma 2 dell'articolo 2364 stabilendo che, ai fini dell'approvazione del bilancio, l'assemblea ordinaria deve essere convocata almeno una volta all'anno, entro il termine stabilito dallo statuto, e comunque non superiore a 120 giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale; e che lo statuto può anche prevedere un termine, maggiore di 120 giorni, ma comunque non superiore a 180 giorni. «Nel caso di società tenute alla redazione del bilancio consolidato e quando lo richiedono particolari esigenze relative alla struttura e all'oggetto della società».

La congiunzione «e» che univa i due casi nei quali il termine breve può essere scavalcato poteva far nascere il dubbio che questi due casi dovessero entrambi ricorrere per legittimare la convocazione dell'assemblea dopo il centovesimo giorno. Ora, il «correttivo» sostituendo quella «e» con una «o», chiarisce dunque definitivamente che il bilancio può essere approvato tra il centovesimo e il centottantesimo giorno sia dalle società

tenute a redigere il bilancio consolidato (stante la complessità delle operazioni da compiere) sia da quelle società la cui struttura e il cui oggetto legittimi appunto il sorgere di quelle «particolari esigenze» di approvazione del bilancio oltre il termine di 120 giorni.

Deposito delle azioni. La legge di riforma abolisce l'obbligo di preventivo deposito delle azioni per poter prendere parte all'assemblea, ma lascia all'autonomia contrattuale la facoltà di reintrodurre l'onere del deposito. Ebbene, se lo statuto reintroduce l'obbligo, nelle società che fanno ricorso al mercato del capitale di rischio, il termine di deposito non può eccedere i due giorni non festivi.

Membrati del consiglio di sorveglianza. La riforma riproduceva, tra le cause di ineleggibilità alla carica di membro del consiglio, la prescrizione, dettata in tema di ineleggibilità dei sindaci, secondo cui sono ineleggibili alla carica di sindaco «coloro che sono legati alla società o alle società da questa controllate o alle società che la control-

lano o a quelle sottoposte a comune controllo da un rapporto di lavoro o da un rapporto continuativo di consulenza o di prestazione d'opera retribuita, ovvero da altri rapporti di natura patrimoniale che ne compromettano l'indipendenza».

Questa espressione viene ora «abbreviata»: non solo scompare il riferimento alle società controllanti (rimangono «solo» i riferimenti alle controllate e a quelle sottoposte

consiglio di sorveglianza, ove lo statuto lo prevedesse esplicitamente, di deliberare «in ordine ai piani strategici, industriali e finanziari della società predisposti dal consiglio di gestione, ferma in ogni caso la responsabilità di questo per gli atti compiuti»). Ora viene precisato che non si tratta tanto di «piani strategici» quanto di «operazioni strategiche» e di «piani industriali»; da questo deriva, nel caso di operazioni straordinarie, un maggior ruolo del consiglio di sorveglianza rispetto a prima, quando si ragionava di «piani» (e, quindi, di progetti futuri) invece che, come ora, di vere e proprie «operazioni» e cioè di attività concrete.

Semplificazioni anche per le scissioni. Rimediando probabilmente a una dimenticanza, viene ora prescritto che anche alle scissioni proporzionali si applicano le norme di semplificazione in tema di: esonero dall'obbligo della relazione dell'organo amministrativo, esonero dall'obbligo della relazione degli esperti sul con cambio e possibilità di assunzione della delibera di scissione da parte dell'organo amministrativo.

Competenze del consiglio di sorveglianza. L'articolo 5, comma 1, lettera s) del decreto legislativo 37/2004 (il primo decreto correttivo) aveva introdotto il potere del

A.B.U.

Le scissioni proporzionali diventano meno complesse

come controllo), ma soprattutto scompare la previsione degli «altri rapporti di natura patrimoniale» che ne compromettano l'indipendenza. Rimangono, quindi, a ostacolare l'eleggibilità «solo» i rapporti continuativi di consulenza e le prestazioni d'opera retribuite.

Competenze del consiglio di sorveglianza. L'articolo 5, comma 1, lettera s) del decreto legislativo 37/2004 (il primo decreto correttivo) aveva introdotto il potere del

Le cooperative / Risolta una serie di questioni aperte

Trasformazioni a ostacoli

La pubblicazione sulla «Gazzetta» del decreto legislativo correttivo delle norme sul diritto societario fa scattare importanti conseguenze anche per le società cooperative.

Un primo effetto riguarda le società cooperative che intendono procedere alla trasformazione in altro tipo di società commerciale. Le modifiche apportate all'articolo 2545 undecies del Codice civile dispongono che l'assemblea non può procedere alla deliberazione di trasformazione qualora la cooperativa non sia stata sottoposta a revisione da parte della autorità di vigilanza nell'anno precedente, a meno che gli amministratori non ne abbiano fatto richiesta da almeno 90 giorni. Quindi la trasformazione di una cooperativa, che fuori dal periodo transitorio è consentita soltanto per quelle a mutualità non prevalente, potrà essere deliberata soltanto se la cooperativa è stata revisionata nell'anno precedente; diversamente gli amministratori devono richiedere l'ispezione ed attendere tre mesi prima di procedere alla deliberazione. Le trasformazioni deliberate ai sensi dell'articolo 223 quaterdecies delle norme transitorie, fino all'entrata in vigore del provvedimento correttivo so-

no comunque valide anche in assenza dei nuovi presupposti.

Le modifiche introdotte alle norme civilistiche in materia di società cooperative prevedono inoltre un ampliamento dei criteri per la determinazione della prevalenza per le cooperative di lavoro. Nel computo delle retribuzioni corrisposte ai soci non si considerano soltanto i rapporti di lavoro dipendente di cui al punto B) dell'articolo 2425 del codice civile, ma anche le somme corri-

sposte in forza di altri rapporti mutualistici; sono tali i compensi erogati ai soci liberi professionisti oppure ai soci titolari di un contratto a progetto i cui costi sono indicati nel punto «B7» del conto economico. Nella fattispecie ai fini del calcolo del rapporto si deve tener conto ovviamente dei compensi professionali aventi la medesima natura sostenute nei confronti di terzi.

Nelle piccole cooperative che esercitano attività agricole posso-

no essere soci anche le società semplici e non solo le persone fisiche come è invece previsto per gli altri settori di attività ai sensi dell'articolo 2522 del codice civile. Si tratta di una apertura molto apprezzabile tenuto conto della presenza significativa delle società semplici nel comparto agricolo. La modifica all'articolo 2525 del codice civile comporta che il valore nominale di ciascuna azione non può essere superiore a cinquecento euro; tale limite quindi non vale per le quote le quali possono avere qualsiasi valore fatto salvo il limite massimo per ciascun socio pari ad euro centomila.

Una modifica fra le più significative riguarda la soppressione del terzo comma dell'articolo 2542 del Codice civile. Tale disposizione prevedeva per le società cooperative cui si applicano le disposizioni delle società per azioni il limite massimo di tre mandati consecutivi alla rieleggibilità degli amministratori. Pertanto dopo la modifica gli amministratori possono essere rieletti senza soluzione di continuità e questo è un gran bene specialmente per le cooperative medio grandi in cui ai vertici occorrono professionalità consolidate.

GIAN PAOLO TOSONI

Dalle Attività produttive le tariffe per i revisori

ROMA ■ Definito, dal ministero delle Attività produttive, il «listino prezzi» per i revisori delle società cooperative per il biennio 2005/2006. Lo ha previsto una circolare del 28 dicembre (protocollo n. 1594417). Oltre al compenso base, i professionisti ottengono una maggiorazione parametrata alla dimensione della cooperativa (indicata dal numero di dipendenti), al capitale versato e al fatturato.

Tuttavia, con la circolare, il ministero coglie l'occasione di chiarire e precisare alcuni punti. Data la mutata natura delle erogazioni (il compenso passa infatti da rimborso forfetario a retribuzione), il revisore non dovrà più attestare il luogo di svolgimento dell'attività di audit, se questo è la sede legale della cooperativa. In caso contrario, la notifica del luogo è obbligatoria. Inoltre, a decorrere dal 1° gennaio, il revisore potrà irrogare diffide anche per operazioni di controllo assegnate (e non concluse) prima del 31 dicembre 2004. Il ministero per le Attività produttive metterà a disposizione una nuova modulistica. Potrà essere utilizzata in caso di diffida a seguito di irregolarità gestionali di natura sanabile, ma anche per notificare la mancata conclusione di un'attività di revisione a causa di blocco del legale rappresentante delle coop.

ANALISI

DI ANDREA ZOPPINI

L'ultimo decreto correttivo della riforma del diritto societario ha introdotto una rilevante novità nella disciplina del Testo Unico bancario. L'autorizzazione della Banca d'Italia, necessaria per acquisire partecipazioni rilevanti, e il divieto che assicura la cosiddetta «separazione» tra imprese industriali e commerciali, da un lato, e istituti di credito, dall'altro, sono estesi (articolo 19 del Tub) anche a chi si assicura il controllo di una banca attraverso un contratto o attraverso una clausola contenuta nello statuto della medesima.

Prima della riforma del diritto societario — almeno secondo l'opinione assolutamente prevalente — nel nostro ordinamento non erano leciti i cosiddetti «contratti di dominazione», ossia gli accordi in virtù dei quali una società si sottopone all'altra direzione e coordinamento. Si riteneva, infatti, che l'autonomia amministrativa della società costituisse un principio inderogabile e tale da

Sotto osservazione le acquisizioni delle banche

Rivista la nozione di controllo per adeguarla al passaggio di quote realizzato per via contrattuale o statutaria

travolgere qualsiasi accordo che avesse come effetto quello di vincolare gli amministratori di una società ad attuare le direttive unilateralmente impartite dagli amministratori di un'altra. Inoltre, poi-

Autorizzazioni in linea con il riordino del Codice

ché in Germania i patti di dominazione sono validi in quanto sottoposti a una peculiare disciplina di tutela della società controllata, si traeva ulteriore argomento per sostenere che tali accordi, nel nostro ordinamento, dovessero considerarsi radicalmente nulli.

Ma il panorama normativo è

radicalmente cambiato a seguito della riforma del diritto societario e oggi sembra lecito affermare che il controllo possa derivare non solo dalla partecipazione al capitale, ma anche da un contratto tra la società che subisce il controllo e la società che lo esercita. In primo luogo, infatti, la nuova disciplina societaria ha reso pienamente lecita l'attività di direzione e coordinamento, seppure con il limite consistente nel non pregiudicare i soci di minoranza e i creditori delle società controllate (articolo 2497 del Codice civile). In secondo luogo, accanto alle già note ipotesi di «controllo» previste dall'articolo 2359, comma 1 del Codice civile (controllo partecipativo di diritto;

controllo partecipativo «di fatto»; controllo sotto forma di «influenza dominante» per effetto di particolari vincoli contrattuali), la riforma societaria ha disciplinato due ulteriori ipotesi nelle quali una società è eterodiretta sulla base di un accordo. Si tratta del caso della società o di un ente che «esercita attività di direzione e coordinamento di società sulla base di un contratto con la società medesima o di clausole dei loro statuti» (articolo 2497-septies). Ma rientra nella fattispecie anche il contratto con cui si costituisce un «gruppo cooperativo paritetico», con il quale due o più cooperative — alle condizioni e nei limiti previsti dall'articolo 2545-septies — regolano direzione e coordinamento delle rispettive imprese, prevedendo che una di esse eserciti attività

di direzione del gruppo.

Da queste novità è derivata l'esigenza, difficilmente controvertibile, di coordinare la disciplina civilistica della «direzione e coordinamento» di fonte contrattuale e quella del Tub, in cui sono previste le verifiche sull'acquisizione del controllo nelle banche e la disciplina del gruppo bancario.

Per comprendere il senso delle nuove norme è sufficiente considerare che, in loro assenza, sarebbero sfuggiti alle autorizzazioni sugli assetti proprietari delle banche e ai limiti di «separazione» banca-industria le ipotesi in cui il controllo si esercita in forza di un patto di dominio stipulato tra società. Ovvero, a seguito dell'adesione a un gruppo cooperativo paritetico; lo stesso sarebbe

accaduto nei casi in cui l'«influenza dominante» si determina per effetto di particolari vincoli contrattuali (articolo 2359, comma 1, n. 3, del Codice civile). Ciò avrebbe significato che i gruppi formati sulla base del controllo contrattuale si sarebbero sottratti alla disciplina speciale di vigilanza rappresentata dal gruppo bancario, poiché non si sarebbero applicate le norme sulla vigilanza consolidata. Allo stesso modo, non avrebbero trovato applicazione le altre disposizioni volte ad assicurare il controllo sui gruppi bancari, a iniziare dalle norme che impongono specifici obblighi alla capogruppo verso l'organo di vigilanza e così

pure la disciplina delle crisi del gruppo bancario.

Per regolare in maniera coerente il fenomeno dei gruppi di imprese bancarie, indipendentemente dalle modalità con cui il con-

trollo è acquisito, il legislatore: ■ ha introdotto all'articolo 19 del Tub un nuovo comma 8-bis, che si occupa del controllo di fonte contrattuale e a esso estende le autorizzazioni e i divieti previsti da quella norma; ■ per l'«inosservanza delle prescrizioni» dell'articolo 19, ha previsto il divieto di

L'ordinamento si adegua alle modifiche sui gruppi

controllo di fonte contrattuale e a esso estende le autorizzazioni e i divieti previsti da quella norma; ■ per l'«inosservanza delle prescrizioni» dell'articolo 19, ha previsto il divieto di

esercitare i diritti derivanti dal contratto o dallo statuto, coerentemente a quanto già previsto all'articolo 24 del Tub per i diritti di voto connessi alle «partecipazioni» non autorizzate o eccedenti il limite di separazione; ■ ha uniformato la nozione di «controllo» dettata all'articolo 23 del Tub, che è oggi integrata con il richiamo alle nuove ipotesi di direzione e coordinamento di fonte convenzionale; ■ ha, conseguentemente, adeguato la definizione di «controllo» nel gruppo bancario e nella materia degli assetti proprietari della società finanziaria capogruppo.

Al di là della disciplina bancaria, resta, invece, un problema aperto e rimesso in misura significativa all'opera degli interpreti e della giurisprudenza quello che concerne i requisiti formali e contentutistici che devono accompagnare, nel nostro ordinamento, la conclusione di contratti di dominazione e l'alienazione convenzionale del controllo. E, così pure, la disciplina cui tali patti sono sottoposti.